



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

Pos. SPED. n. 1614/UP
27 OTT 2011

Al Personale Tecnico Amministrativo
Università degli Studi Magna Graecia di
Catanzaro
LORO SEDE

Oggetto: Concessione permessi retribuiti per il diritto allo studio ai sensi del DPR 23.08.1988 n. 395 e successive modifiche e integrazioni – a.a. 2011-2012.

Con riferimento a quanto in oggetto ed al fine di regolamentare la fruizione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, si portano a conoscenza delle SS. LL. le modalità applicative da seguire per richiedere i predetti permessi.

Il DPR 23.08.1988 n. 395 e successive modifiche ed integrazioni fissano al 3% sul totale del personale in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente, il tetto massimo dei dipendenti che possono fruire dei permessi per diritto allo studio.

Gli interessati alla fruizione dei predetti permessi dovranno inoltrare istanza al Direttore Amministrativo.

Per l'a.a. 2011/2012 le domande, redatte in carta semplice sul modulo allegato, dovranno pervenire **entro il 10 novembre c.a.** e dovranno contenere, pena esclusione, i seguenti dati:

- Cognome, nome, luogo e data di nascita;
- Il corso che si intende frequentare;
- L'anno di corso;
- La sede del corso;
- Il superamento dei precedenti anni di corso per gli studenti di scuola media di primo o di secondo grado e delle scuole di qualificazione professionale ovvero, per gli studenti universitari o post-universitari, il numero dei CFU conseguiti rapportati al totale da conseguire. Le predette dichiarazioni potranno essere rese mediante autocertificazione e l'Amministrazione si riserva di effettuare la verifica circa la veridicità delle affermazioni riportate.

Al fine di garantire le pari opportunità ai dipendenti, la normativa vigente stabilisce il seguente ordine di precedenza per l'accesso al permesso retribuito per il diritto allo studio:

- a) Corsi della scuola dell'obbligo;
- b) Corsi della scuola media superiore;
- c) Corsi universitari;
- d) Corsi post-universitari.

Per i corsi di cui alle lettere a) e b), la precedenza è accordata nel seguente modo:

- 1) Ai dipendenti che frequentano l'ultimo anno del corso di studi;
- 2) Ai dipendenti che frequentano l'anno di corso che precede l'ultimo e, successivamente, quelli che, nell'ordine, frequentano gli anni ancora anteriori.

Per i corsi di cui alle lettere c) e d), la precedenza è accordata nel seguente modo:



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

Qualora si tratti di studenti universitari o post-universitari, si ha riguardo esclusivamente al numero dei CFU conseguiti rapportati al numero di anni di corso frequentati, escluso l'anno per il quale si intende chiedere il permesso studio.

A parità delle sopra indicate condizioni verranno applicate le seguenti precedenze:

- 1) Non aver usufruito, negli anni precedenti, dei permessi in questione, ovvero averne usufruito per un numero di volte inferiore rispetto agli altri richiedenti;
- 2) Secondo l'ordine decrescente di età anagrafica.

Si fa presente, inoltre, che il permesso-studio non potrà essere richiesto per un numero di volte superiore alla durata legale del corso di studio.

Si comunica, ancora, che i dipendenti a cui verrà accordato il permesso per il diritto allo studio saranno tenuti presentare, **entro il 10 dicembre successivo**, la seguente documentazione:

- 1) Certificato di iscrizione al corso di studi;
- 2) Per gli studenti universitari o post-universitari l'elenco degli insegnamenti che si intendono seguire con i relativi orari settimanali, come da calendario delle lezioni (da allegare anch'esso).

Si precisa che i dipendenti che fruiscono del permesso per il diritto allo studio sono tenuti a presentare con cadenza trimestrale le attestazioni di frequenza delle lezioni debitamente firmate dal docente o, in mancanza, propria certificazione. La mancata presentazione delle predette attestazioni implicherà la decadenza del permesso con conseguente recupero delle ore fruite.

Si chiarisce, infine, che i dipendenti a cui verrà accordato il permesso per il diritto allo studio potranno usufruire delle 150 ore a decorrere **dall'inizio dell'anno accademico (1 novembre) e fino alla fine del successivo anno solare (31 dicembre)**. La fruizione di tali permessi è correlata esclusivamente alla frequenza dei corsi ove gli orari degli stessi rientrino all'interno dell'orario di lavoro dipendente. Sarà data facoltà al dipendente di optare per una delle seguenti modalità di calcolo dell'orario:

- a. Considerare come permesso studio solo le ore effettive di lezione, così come risulta dalle attestazioni di frequenza. In tal caso il dipendente è tenuto a concordare in anticipo con il Responsabile della Struttura in cui presta servizio, le modalità di recupero delle ore eccedenti le ore di lezione. Di tale programmazione è tenuto altresì a dare comunicazione scritta all'Area Risorse Umane.
- b. Considerare come permesso studio, oltre alle ore di lezione, anche il tempo occorrente per il raggiungimento della sede del corso nonché eventualmente per il rientro presso la sede propria di servizio.

Il permesso-studio non include i giorni necessari per sostenere gli esami per i quali, invece, va presentata richiesta di permesso retribuito per partecipazione a concorsi o esami.

Il permesso-studio non è comprensivo dei giorni necessari alla preparazione finalizzata a sostenere l'esame, essendo relativo esclusivamente alla frequenza dei corsi.

I dipendenti che fruiscono dei permessi studio, salvo inderogabili esigenze di servizio, potranno richiedere turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami.

Catanzaro, **27 OTT 2011**

Il Direttore Amministrativo
Dott. Luigi Grandinetti